

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

**E**

**II CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella persona del suo Presidente, Dott. Raffaele Cantone (di seguito "A.N.AC.");

e

il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, di seguito indicato come "CNOP", con sede in Roma – Piazzale di Porta Pia, 121, codice fiscale 97107620581, rappresentato dal Presidente nazionale Prof. Fulvio Giardina;

insieme denominate "**Le Parti**"

**CONSIDERATO** che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTA** la legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (G.U n. 140 del 17 aprile 2019);

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**VISTO** il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici, anche non economici, e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

**CONSIDERATO** che l’A.N.AC. ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici e degli incarichi;

**CONSIDERATO** che l’A.N.AC. promuove la diffusione della cultura anticorruzione, della trasparenza e integrità nelle Pubbliche Amministrazioni e nella società civile, quali primari antidoti al fenomeno corruttivo;

**CONSIDERATO** che i Collegi ed Ordini rappresentativi delle professioni oltre ad avere il compito di tutelare la categoria professionale rappresentata e di vigilare sul corretto esercizio della professione, svolgono numerose attività di pubblico rilievo anche interloquendo con istituzioni statali e locali oltre che con università e altri enti pubblici economici e non;

**CONSIDERATO** peraltro che il CNOP opera anche nelle attività di formazione post accademica dei propri iscritti, i quali sono destinati ad operare come liberi professionisti o come dipendenti di amministrazioni pubbliche;

**VISTA** la legge 18 febbraio 1956, n. 56 di ordinamento della Professione di Psicologo e istituzione dell'Ordine degli Psicologi;

**CONSIDERATO** che le Parti hanno un comune interesse a promuovere un rapporto coordinato e programmato di collaborazione in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi, al fine di valorizzare le reciproche conoscenze e competenze;

**RITENUTO** opportuno fissare i criteri e le modalità di una collaborazione volta alla realizzazione di percorsi di formazione specifica in materia di contrasto alla corruzione, diffusione della cultura della legalità, della trasparenza amministrativa e dell'etica pubblica;

**VISTO** il Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 29 luglio 2015 in materia di principi e criteri per la partecipazione dell'Autorità a Master universitari;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente richiamati.

#### **ART. 2**

Il presente Protocollo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per promuovere iniziative di studio e di formazione volte a rafforzare e sostenere la cultura della legalità e dell'etica nell'azione pubblica.

### **ART. 3**

Ai fini di cui all'articolo 2, le Parti si impegnano:

- a) a cooperare alla realizzazione di attività di formazione specifica e di tirocinio ed a collaborare per un supporto reciproco nella formazione degli iscritti al CNOP in eventi formativi universitari e non;
- b) a promuovere incontri, conferenze e seminari, studi e progetti di ricerca che contribuiscano all'elaborazione di strumenti di prevenzione della cattiva amministrazione ed alla diffusione di buone pratiche volte al miglioramento dell'azione pubblica negli specifici settori maggiormente esposti al rischio della corruzione;
- c) a contribuire alla realizzazione di studi e ricerche volti ad individuare percorsi per prevenire e contrastare la corruzione e le relative distorsioni, al fine di promuovere la trasparenza e l'etica, per favorire azioni di informazione e di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell'etica pubblica.

### **ART. 4**

Ogni attività prevista nel presente Protocollo/Accordo si svolgerà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento del CNOP e dell'A.N.AC.

### **ART. 5**

I Referenti designati dalle Parti per l'attuazione del presente Protocollo d'intesa sono:

- a) per l'A.N.AC., il Consigliere Michele Corradino;
- b) per il CNOP, il Consigliere, dott. Riccardo Bettiga.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

### **ART. 6**

Le Parti concorderanno, in specifici accordi attuativi, i contenuti e le modalità operative delle singole iniziative in cui potrà articolarsi la collaborazione, al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto nel presente Protocollo, da approvarsi nel rispetto dei regolamenti interni di ciascuna Parte e da stipularsi nelle stesse forme del medesimo.

### **ART. 7**

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra, nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo.

## **ART. 8**

Le Parti s'impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

Le Parti si accorderanno sull'utilizzazione degli eventuali risultati conseguenti alle attività realizzati in attuazione del presente Protocollo.

## **ART. 9**

Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, le Parti stabiliscono la competenza del Foro di Roma, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a) n. 2), del codice del processo amministrativo allegato al d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010.

## **ART. 10**

Le parti si obbligano al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di *privacy* vigenti, ponendo in essere tutte le misure necessarie al fine di soddisfare i requisiti di sicurezza imposti dalle predette norme di legge e di regolamento.

## **ART. 11**

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per l'A.N.AC.: [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it);

per il CNOP: [segreteria@pec.psypec.it](mailto:segreteria@pec.psypec.it)

## **ART. 12**

Il presente Protocollo è valido a decorrere dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Esso avrà la durata di 12 mesi dalla sua sottoscrizione, salvo il rinnovo degli stessi impegni con le modalità di cui al comma successivo.

Il Protocollo potrà essere rinnovato con atto aggiuntivo, che richiami gli stessi contenuti e i termini riportati nella presente, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni all'altra Parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

Dal presente Protocollo non derivano maggiori o ulteriori oneri a carico dell'ANAC.

### **ART. 13**

Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione sarà disciplinato ai sensi e per effetto del Regolamento Europeo 2016/679 e del Consiglio del 27 aprile 2016, GDPR.

### **ART. 14**

Per quanto non espressamente disposto dal presente Protocollo, si fa riferimento alla normativa vigente.

### **ART. 15**

Il presente accordo è soggetto all'imposta di registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

*Raffaele Cantone*

Per il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

Il Presidente nazionale

*Fulvio Giardina*

( firmato digitalmente il 23 luglio 2019 )